



**COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
DI BOLZANO**

IL PRESIDENTE

visto l'art. 16, comma 4, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla Legge 17 dicembre 2018, come modificato dall'art. 135, comma 2 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, contenente tra le misure urgenti in materia di Giustizia tributaria digitale quella della disciplina dell'udienza a distanza a regime,

visto l'art. 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, che ha introdotto disposizioni riguardanti lo svolgimento delle udienze nel processo tributario anche da remoto per il solo periodo emergenziale,

visto il proprio decreto dd. 02/11/2020 prot. 1934, che dispone il contraddittorio cartolare ai sensi del comma 2 dell'articolo suddetto,

vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria n. 1230/2020, del 10 novembre 2020 *"Indicazioni relative alla fissazione e alla trattazione delle udienze"* e la nota del Direttore della Direzione della Giustizia Tributaria - Prot. 6265 del 13/11/2020 *"Nuovo applicativo e nuove funzionalità per la gestione delle "Udienze a Distanza"*;

ritenuto che alla luce del quadro normativo delineato e considerata la situazione emergenziale della Provincia di Bolzano (attualmente in "zona rossa") debba riconoscersi alle parti la possibilità di richiedere la pubblica udienza partecipata,

dispone

che qualora la situazione epidemiologica non consenta lo svolgimento dell'udienza in presenza, l'udienza, pubblica o camerale, si può svolgere -

anche solo parzialmente - da remoto ai sensi dell'art. 27 co. 1 se **almeno una delle parti lo richieda, con apposita istanza da notificare alle parti costituite e da depositare in Segreteria almeno due giorni liberi prima dell'udienza.**

In tal caso l'udienza si svolgerà da remoto e la Segreteria comunica a alle parti, a mezzo posta elettronica certificata, data, ora e modalità di collegamento. Nel verbale d'udienza si dà atto come viene accerta l'identità dei soggetti partecipanti e i verbali e i provvedimenti adottati si intendono assunti presso la sede della Commissione Tributaria.

Se le parti non abbiano accettato il contraddittorio cartolare e non sia possibile, per motivi tecnici o di natura processuale, disporre l'udienza da remoto, sarà valutata l'opportunità, sentite le parti, di disporre il rinvio dell'udienza a nuovo ruolo e, comunque, a data successiva alla cessazione dello stato di emergenza ai fini della discussione in pubblica udienza con la presenza fisica delle parti.

Si comunichi altresì al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, al Direttore Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, al Direttore Provinciale dell'Agenzia Entrate - Riscossione, agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bolzano, al Garante del Contribuente.

Bolzano, 02 dicembre 2020

Il Presidente
Christian dott. Meyer

